

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 76° - Numero 16

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 8 aprile 2022

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 5 aprile 2022, n. 5.

Norme per l'accesso al lavoro dei non vedenti e dei disabili. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1976, n. 60.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 5 aprile 2022, n. 5.

Norme per l'accesso al lavoro dei non vedenti e dei disabili. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1976, n. 60.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1976, n. 60

1. Alla legge regionale 7 maggio 1976, n. 60 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

“Art. 1.

1. L'Amministrazione della Regione siciliana, gli enti pubblici e le aziende dalla stessa dipendenti, vigilati o controllati nonché gli enti locali della Regione assumono per ogni ufficio, sede o stabilimento, alla sola condizione che questi siano dotati di centralino telefonico, almeno un privo della vista abilitato alla funzione di centralinista telefonico ovvero in possesso delle qualifiche professionali riconosciute equipollenti dallo Stato e iscritto negli appositi elenchi a norma della legge 29 marzo 1985, n. 113 e successive modificazioni.

2. Qualora il centralino telefonico sia dotato di più posti operatore o vi siano comunque impiegati più operatori, il 51 per cento di essi è riservato ai privi della vista in possesso di una delle qualifiche di cui al comma 1.

3. Ai fini della presente legge per centralino telefonico si intende sia quello dotato di uno o più posti operatore sia quello dotato di impianto telefonico collegato con qualsiasi modalità, ivi compresi risponditori automatici, sistemi telematici e selezione passante ad una o più linee telefoniche esterne e a derivati interni ovvero derivati intercomunicanti con funzioni di collegamento e di smistamento.”;

b) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

“Art. 11.

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 14 luglio 1957, n. 594 e successive modificazioni e alla legge 29 marzo 1985, n. 113 e successive modificazioni.”.

Art. 2.

Adeguamento degli impianti

1. I datori di lavoro che procedono alla installazione o trasformazione di centralini telefonici che comportino l'obbligo di assunzione di cui all'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 60 e successive modificazioni sono tenuti a darne comunicazione entro sessanta giorni agli uffici provinciali del lavoro e possono chiedere un contributo a copertura delle relative spese al Comitato di gestione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 21 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.

Art. 3.

Mansioni e certificazione

1. I privi della vista di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113 e successive modificazioni possono chiedere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio producendo una dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti che il lavoratore svolge da almeno sei mesi le funzioni di centralinista ovvero delle altre qualifiche professionali riconosciute equipollenti, unitamente alla documentazione sanitaria di cui alla lettera b) del comma 3 del suddetto articolo 1 della legge n. 113/1985.

Art. 4.

Norme a favore del collocamento dei disabili

1. L'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni da parte dei datori di lavoro privati è condizione per ottenere dalla Regione l'erogazione di contributi o vantaggi economici a qualunque titolo.

Art. 5.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 aprile 2022.

MUSUMECI

*Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica*

ZAMBUTO

*Assessore regionale per la famiglia,
le politiche sociali e il lavoro*

SCAVONE

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1:

La legge regionale 7 maggio 1976, n. 60, recante "Collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi.", è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 12 maggio 1976, n. 27.

Nota all'art. 2, comma 1:

L'articolo 21 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, recante "Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.", così dispone:

"Istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.

1. È istituito, presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, con una dotazione finanziaria iniziale di lire 1.000 milioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.000 milioni, cui si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario medesimo."

Nota all'art. 3, comma 1:

L'articolo 1 della legge 29 marzo 1985, n. 113, recante "Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti.", così dispone:

"Albo professionale.

1. (comma abrogato).

2. Si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta ovvero hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti.

3. Nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 7, della presente legge vengono iscritti i privi della vista, abilitati alla funzione di centralinista telefonico secondo le norme previste dal successivo articolo 2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata alla presentazione dei seguenti documenti:

a) diploma di centralinista telefonico;

b) certificato, rilasciato dall'unità sanitaria locale del luogo di residenza del non vedente o del luogo in cui si svolge il corso di formazione professionale, da cui risulti che il richiedente è privo della vista o dispone di un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti, e che è esente da altre minorazioni che potrebbero impedire l'espletamento della funzione di centralinista telefonico.

4. In deroga a quanto previsto nel comma precedente i privi della vista possono essere iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 7, della presente legge su presentazione di domanda, alla quale devono essere allegati il certificato di cui alla lettera b) del predetto comma ed una dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti che il lavoratore svolge mansioni di centralinista da almeno sei mesi.”.

Nota all'art. 4, comma 1:

L'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili.”, così dispone:

“Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva.

1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:

- a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
- b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

2. (comma abrogato).

3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative.

4. Per i servizi di polizia e della protezione civile, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.

5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge.

6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.

7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni, nonché della legge 29 marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.”.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 991 - *Norme in materia di nuove qualifiche professionali accessibili ai non vedenti e modifiche alla Legge Regionale n. 60/1976.*

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Cracolici, Lupo, Arancio, Barbagallo, Catanzaro, Dipasquale e Gucciardi il 28 aprile 2021.

Trasmesso alla Commissione 'Cultura, Formazione e Lavoro' (V) il 12 maggio 2021.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 222 del 13 luglio 2021, n. 234 del 10 novembre 2021, n. 237 del 15 dicembre 2021, n. 240 del 18 gennaio 2022, n. 242 dell'8 febbraio 2022, 247 dell'1 marzo 2022 e n. 249 dell'8 marzo 2022.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 249 dell'8 marzo 2022.

Relatore: Sammartino.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 328 del 22 marzo 2022 e n. 329 del 23 marzo 2022.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 329 del 23 marzo 2022.

(2022.14.706)091

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Pusante Alfonso - via Barone Francesco Celsa, 33.

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali

Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Edicola "Scilipoti" di Stroschio Agostino - via Catania, 13.

CASTELVETRANO - Cartolibreria Marotta di Parrino V. & Valerio N. s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.

CATANIA - Libreria La Paglia - via Etna, 393/395.

MODICA - Baglieri Laura - corso Umberto I, 458/460.

NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.

PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; Edicola Badalamenti

Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di

Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via

Maqueda, 185.

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.

RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.

SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmiti s.r.l. unipersonale - via Necropoli Grotticelle, 25/O.

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 350.

Le norme per le inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2022

PARTE PRIMA

DI) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale

— annuale	€ 81,00
— semestrale	€ 46,00

II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, inclusi i supplementi ordinari e l'indice annuale:

— soltanto annuale	€ 208,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario: per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento annuale (abbonamento semestrale non previsto)	€ 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale (versione cartacea)	€ 166,00 + I.V.A. ordinaria
Abbonamento annuale (solo on-line)	€ 133,00 + I.V.A. ordinaria
Abbonamento semestrale (versione cartacea)	€ 91,00 + I.V.A. ordinaria
Abbonamento semestrale (solo on-line)	€ 73,00 + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 3,50 + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario: per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,00 + I.V.A. ordinaria

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni fasciata

€ 0,15 + I.V.A. ordinaria

Per l'estero i prezzi di abbonamento e vendita sono il doppio dei prezzi suddetti

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato, a mezzo bollettino postale, sul c/c postale n. 00296905 intestato alla "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (in atto, UNICREDIT), indicando nella causale di versamento per quale parte della Gazzetta ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione della Gazzetta non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione del Codice Univoco, delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dell'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, se concernenti l'intero anno, dal 1° gennaio al 30 giugno se relativi al 1° semestre e dal 1° luglio al 31 dicembre, se relativi al 2° semestre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati ed esauriti o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre e entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.a. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della Gazzetta.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione di una etichetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

Si fa presente che, in atto, l'I.V.A. ordinaria viene applicata con l'aliquota del 22%.

AVVISO Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 15,45 alle ore 17,15. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *condirettore e redattore*

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

PREZZO € 1,15

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione